

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16)

Oggetto: Nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679 ("GDPR") – "Contratto tra il Comune di Trieste e Televita S.p.A. per la redazione del manuale delle procedure relativo al Pronto Accesso Sociale Sinergico e al Pronto Intervento Sociale"

IL COMUNE DI TRIESTE C.F./P.IVA 00210240321 rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza, domiciliato per la carica ed ai fini del presente contratto presso la sede legale del Comune in Piazza Unità d'Italia 4, C.A.P. 34121, munito di tutti i necessari poteri per la firma del presente contratto in qualità di Titolare del trattamento, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento UE 679/16), di seguito, per brevità, definito "Titolare del trattamento";

- visto il Regolamento UE 679/16 (GDPR) artt. 4 e 28;

- preso atto che l'art. 4 comma 7 del GDPR definisce «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

- rilevato che l'art. 4 comma 8 del GDPR definisce «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- atteso che l'art. 28 del GDPR dispone che:

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,

salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

- dato atto che, a seguito dell'atto di approvazione della convenzione n. dd. e la relativa convenzione di cui il presente costituisce intesa contrattuale come allegato "A", relativi al Contratto tra il Comune di Trieste e Televita S.p.A. per la redazione del manuale delle procedure relativo al Pronto Accesso Sociale Sinergico e al Pronto Intervento Sociale, sono in capo a Televita S.p.A., soggetto esterno che li tratta, in nome e per conto del suddetto Titolare, dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del GDPR;

N O M I N A

ai sensi art. 28 del GDPR Televita S.p.A. con sede legale in Trieste, piazza San Giovanni 6, PIVA 00566630323, RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti in Convenzione.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto di ogni Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR;

3. adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;

4. predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza;

Il Responsabile esterno del trattamento, Televita S.p.A., può nominare appositi sub Responsabili o Incaricati Autorizzati ai sensi art. 28 e 29 del GDPR preposti alle operazioni di trattamento di cui al precedente punto 1); predetti incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile esterno del trattamento nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite e con previsione di un apposito programma di formazione ed aggiornamento dei nominati sub Responsabili o Incaricati.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e nel rispetto dei principi di ordine generale.

In particolare, per ciascun trattamento di competenza il Responsabile esterno del trattamento dovrà fare in modo che:

- a) i dati siano trattati secondo il principio di liceità, secondo correttezza.
- b) i dati dovranno essere trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto; conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza ed il Responsabile esterno è a conoscenza che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Ai sensi e per gli effetti del e 28 co. 3 del GDPR, il Titolare del trattamento, ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile esterno del trattamento che si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra.

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE

1. OGGETTO

Il presente atto disciplina i trattamenti di dati effettuati da Televita S.p.A. in qualità di responsabile esterno del trattamento dati nominato con il presente atto dal Sindaco del Comune di Trieste ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per le seguenti finalità proprie del Titolare del trattamento e cioè per dare seguito alla prestazione del servizio di seguito riportato:

“TRATTAMENTO DEI DATI relativi a “Contratto tra il Comune di Trieste e Televita S.p.A. per la redazione del manuale delle procedure relativo al Pronto Accesso Sociale Sinergico e al Pronto Intervento Sociale”.

2. POSIZIONE DEL RTD SOGGETTO ESTERNO:

Ai fini del presente atto, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, Televita S.p.A. assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, e di conseguenza si configura come “Fornitore” di servizi nei confronti del titolare.

Nel prosieguo del presente atto pertanto Televita S.p.A. potrà venire qualificata come “Fornitore”

3. OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REG. UE 2016/679 – GDPR

In attuazione del contratto stipulato, in data DI CUI IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE ALLEGATO A, il Responsabile al trattamento si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni, a livello nazionale ed europeo, in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare Televita S.p.A. si impegna ad osservare tutte le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, ed a comunicare al titolare, in ottemperanza al principio di responsabilizzazione (“accountability”) le concrete modalità di adeguamento al GDPR.

In particolare Televita S.p.A. si impegna a comunicare al titolare le concrete modalità e passi operativi attraverso i quali mette in atto, conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 1 lettera b) del GDPR, “una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”.

Il responsabile esterno al trattamento dei dati Televita S.p.A. tratterà i dati nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati necessari all’attività; si impegna a informare il Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali dell’eventuale nomina del DPO, se già fatta o che farà, di essa per il trattamento dei dati che farà per conto del titolare.

Il Responsabile esterno al trattamento dei dati Televita S.p.A. s’impegna, inoltre, al rispetto dei diritti degli interessati i cui dati tratterà per conto del titolare in primis: diritto alla portabilità; diritto alla cancellazione e revoca.

4. DIVIETO DI AGGIUNTA DI ALTRO RESPONSABILE ESTERNO, SE NON APPROVATO DAL TITOLARE

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 comma 2 del GDPR, il Responsabile esterno al trattamento dei dati qualora intenda ricorrere ad un altro responsabile “sub-responsabili” per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto, dovrà richiedere preventivamente autorizzazione scritta al titolare.

Qualsiasi ricorso ad altri Responsabili esterni, da parte del responsabile designato, è consentita per singoli servizi e per singoli specifici trattamenti relativi dei dati personali, dovrà essere preventivamente determinata in ordine agli strumenti, metodo del trattamento, finalità specifiche del trattamento, tempo del trattamento.

Il Responsabile Televita S.p.A. autorizzato dal titolare a nominare “sub-responsabili” per lo svolgimento di una o più attività relative al contratto sottoscritto:

- si obbliga a stipulare con i terzi sub-responsabili un accordo scritto di nomina o contratto che imponga a quest’ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati a cui il responsabile è vincolato con codesta Amministrazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali;
- si obbliga, in caso di autorizzazione scritta generale, ad informare codesta Amministrazione del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche;
- qualora gli eventuali sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati dichiara di mantenere nei confronti di tali sub responsabili l’intera

responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tali soggetti. Garantisce, comunque, che, nell'ambito della propria organizzazione e di eventuali altri responsabili esterni o interni all'organizzazione aziendale o dell'amministrazione, i dati personali saranno trattati solo da persone appositamente autorizzate e designate per iscritto, vincolate ad una condotta equivalente al segreto professionale ed al segreto d'ufficio, che hanno ricevuto precise istruzioni scritte in merito alle prassi da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati e si impegna a comunicare al titolare le istruzioni impartite ai soggetti designati al trattamento dei dati.

- si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento deve informare codesta Amministrazione circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- si obbliga e garantisce che a qualsiasi attività di trattamento di dati personali venga impiegato esclusivamente personale autorizzato, che operi sotto la diretta autorità del responsabile e, a tal proposito, si impegna a formarlo e istruirlo, vigilando sulla puntuale applicazione delle istruzioni impartite;

- si obbliga e garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati su server o in cloud) ai paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano - o in assenza - di un livello adeguato di tutela;

- si impegna a interagire con il Garante per la protezione dei dati personali, in caso di richiesta di informazioni o effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità e a darne immediatamente comunicazione, con qualsiasi mezzo, al titolare, al Responsabile alla protezione dei dati e al dirigente del relativo servizio dell'amministrazione che lo ha nominato.

5.ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Il Responsabile esterno al trattamento Televita S.p.A.:

- si obbliga ad adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana inerenti ai trattamenti svolti dal responsabile. Tali misure sono richieste al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio correlato al trattamento eseguito;

- si impegna a provvedere alla gestione, monitoraggio, messa in sicurezza e aggiornamento dei propri sistemi informativi aziendali (anche nel caso in cui ci si avvalga di soggetti terzi per l'infrastruttura IT) sui quali sono presenti dati personali di codesta Amministrazione, nonché verificare il corretto funzionamento e controllo dei sistemi sui quali poggiano tali informazioni e dati personali, nonché adottare e rispettare le misure di sicurezza all'interno della propria struttura e della piattaforma gestionale al fine di prevenzione del sistema informatico da programmi dannosi o da accessi abusivi;

- si obbliga a predisporre e implementare le eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento elettronico delle “categorie particolari di dati” (es. dati sensibili) o di dati giudiziari;
- si impegna a mantenere un elenco, da aggiornare con cadenza annuale, di tutte le attrezzature informatiche utilizzate per il trattamento dei dati di titolarità di codesta Amministrazione, dello scopo a cui sono destinate, della loro allocazione fisica, delle misure di sicurezza sulle stesse adottate e delle eventuali misure di adeguamento pianificate;
- si impegna a garantire idonee procedure di back up e disaster recovery, assicurando un salvataggio almeno su base giornaliera delle basi di dati e degli altri dati critici di configurazione e supporto utili alla fruizione delle basi dati stesse;
- si impegna, per tutto il periodo del trattamento, a custodire i dati personali in ambiente sicuro e protetto con criteri di sicurezza e separazione tali da non consentire l’accesso a persone non autorizzate al trattamento;
- si obbliga a informare prontamente codesta Amministrazione di ogni questione rilevante ai fini della sicurezza;
- si impegna ad adottare politiche interne e meccanismi atti a garantire e dimostrare il rispetto della privacy e predisporre, a richiesta di codesta Amministrazione, rapporti scritti in merito agli adempimenti eseguiti ai fini di legge e alle conseguenti risultanze;

Si impegna ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi:

- alla sicurezza del trattamento;
- alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo;
- alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato;
- alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- alla consultazione preventiva.

In particolare, in caso di violazione dei dati personali che ne determini la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata dei dati personali, il Responsabile si impegna:

- ad informare, senza ritardo, codesta Amministrazione, di essere venuto a conoscenza di una violazione e fornire tutti dettagli completi della violazione subita consistente, per quanto accertato, nella descrizione del volume dei dati personali interessati, la natura della violazione, i rischi per gli interessati e le misure adottate per mitigare i rischi;
- a fornire assistenza a codesta Amministrazione per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze (soprattutto in capo agli interessati coinvolti).

Per quanto concerne le funzioni di amministrazione di sistema sui dati personali di titolarità di codesta Amministrazione e archiviati sulle apparecchiature informatiche del Responsabile, si affidano anche i seguenti compiti:

- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi

di elaborazione e agli archivi elettronici, contenenti dati personali di titolarità di codesta Amministrazione, da parte degli amministratori di sistema di quest'ultimo, in modo tale che le registrazioni (access log) possano avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità e comprendere i riferimenti temporali e la descrizione degli eventi che le hanno generate;

- conservare tali log di accesso per almeno 6 mesi in archivi immutabili e inalterabili e provvedere alla relativa attività di verifica dell'operato degli amministratori di sistema;
- mettere a disposizione di codesta Amministrazione, per ogni evenienza, un elenco di tutti gli amministratori di sistema, di rete o di banche dati designati, che operano su dati personali di sua titolarità, nonché comunicare eventuali variazioni del personale designato;
- designare per iscritto gli amministratori di sistema, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività e sul rispetto delle misure di sicurezza adottate.

I suindicati obblighi sono adempiuti alla luce della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

6. FORNITURA DEI REGISTRI DEL TRATTAMENTO

Il responsabile esterno al trattamento dei dati che rientri nella casistica prevista dall'art. 30 del GDPR è tenuto a comunicare al titolare i Registri delle attività di trattamento svolte per conto del titolare.

7. OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI SISTEMA

Il responsabile esterno al trattamento dei dati Televita S.p.A. deve ottemperare in maniera autonoma a tutte le prescrizioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ed in particolare per quanto riguarda i soggetti sia interni che esterni che agiscono con la qualifica di amministratore di sistema o equivalente, deve dichiarare di aver previamente valutato l'esperienza, le capacità e l'affidabilità dei soggetti designati, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Il responsabile esterno al trattamento dei dati pertanto è tenuto a:

- istituire e mantenere aggiornato uno schema ed un inventario dei sistemi;
- attivare o far attivare, per ciascuno dei sistemi di cui al punto precedente, idonei meccanismi di tracciatura ("logging") degli accessi effettuati con profilo di administrator nonché delle operazioni effettuate, con modalità che permettano di avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- a comunicare al titolare i suddetti file di log con frequenza trimestrale, od ogniqualvolta il titolare ne faccia richiesta;
- ad individuare nominativamente per iscritto gli amministratori di sistema, specificando l'ambito

del trattamento consentito e le credenziali di admin associate, che devono essere assegnate ed utilizzate su base nominativa individuale.

8. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR il titolare impone al responsabile esterno al trattamento dei dati che i dati in formato elettronico siano cifrati, con procedure di cifratura di adeguata robustezza ed inviolabilità, comunicando al titolare quale sia in concreto la metodologia, i ruoli, i passi operativi e le tecniche, strumenti della procedura operativa di cui al punto precedente, e con che frequenza essa venga messa in atto.

Il Responsabile Televita S.p.A. si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo di codesta Amministrazione di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, inoltre metterà in atto una procedura per testare, verificare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento che permettano di assicurare in base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati.

9. VIOLAZIONE DEI DATI

Il responsabile esterno al trattamento dei dati deve comunicare per iscritto al titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, qualsiasi violazione dei dati che riguardi i dati detenuti dal fornitore o da qualsiasi sub-responsabile.

Al fine di consentire al titolare di ottemperare a quanto previsto dal GDPR, la comunicazione di cui sopra dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

10. REGISTRO DELLE VIOLAZIONI DEI DATI

Il responsabile esterno al trattamento dei dati è tenuto in ogni caso a istituire e tenere regolarmente aggiornato un registro delle violazioni dei dati, ai sensi ed in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 33 comma 5 del GDPR. Detto registro deve essere esibito in caso di verifiche od ispezioni presso la struttura del fornitore da parte del titolare o di soggetti da questo delegato.

11. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Tenuto conto del fatto che quando un tipo di trattamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà

delle persone fisiche, nel caso in cui i trattamenti di dati rientrino nelle casistiche previste dall'art. 35, o comunque nel caso lo richiede il titolare, il Responsabile esterno è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nei modi prescritti dall'art. 35 del GDPR. Detta valutazione d'impatto dovrà essere sottoposta alla valutazione da parte del titolare, il quale verificherà la completezza, l'accuratezza e la conformità alla metodologia imposta dall'art. 35 comma 7 del GDPR.

12. ISPEZIONI E AUDIT

L'Amministrazione ha il diritto di disporre verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito privacy e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del responsabile. Il Responsabile nominato, pertanto, è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Qualora venga accertato una o più difformità degli obblighi assunti il Titolare provvederà in conformità al GDPR e alla normativa interna.

Il responsabile esterno al trattamento dei dati dovrà prevedere, ed esercitare, attività di controllo, anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite al sub Responsabile o Fornitore sull'osservanza a quanto prescritto dall'art. 28 del GDPR.

13. SANZIONI PENALI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84 del Regolamento UE 679/2016, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente nomina relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati o in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti sotto il profilo della responsabilità ai fini dell'applicazione relative sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento e dl D. Lgs. 36/2023, sarà tenuto al risarcimento dei danni e alle sanzioni in luogo del Titolare del trattamento.

Televita S.p.A. quale responsabile del trattamento, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione da sua parte o di suoi dipendenti e/o collaboratori o sub responsabili degli obblighi a proprio carico in base alla presente nomina e/o della violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016.

14. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente atto segue la durata del contratto avente ad oggetto: "Contratto tra il Comune di Trieste e Televita S.p.A. per la redazione del manuale delle procedure relativo al Pronto Accesso Sociale Sinergico e al Pronto Intervento Sociale".

La nomina potrà in qualsiasi momento essere revocata da parte del titolare in caso di grave inadempienza del responsabile esterno al trattamento dei dati alle prescrizioni contenute nel presente atto.

Il presente atto di designazione a responsabile esterno del trattamento non prevede alcuna remunerazione ed è produttivo di effetti per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere tra le parti e, pertanto, alla cessazione definitiva del rapporto lo stesso decadrà con effetto immediato, senza penali ed eccezioni di sorta, senza necessità di comunicazione tra le parti. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati

personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi del responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

In caso di cessazione dei rapporti in essere tra le Parti o comunque al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento si impegna, su richiesta e sulla base delle istruzioni del Titolare, a restituire tutti i dati personali conferiti e ad eliminare le copie dei dati esistenti, esclusi i casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri ne prevedano la conservazione o il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Il presente atto di designazione decadrà immediatamente senza necessità di comunicazione tra le parti, qualora venga a cessare, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale in essere tra le parti.

15. GESTIONE DEI DATI ALLA FINE DEL CONTRATTO

Alla conclusione o alla cessazione anticipata a qualsiasi titolo del contratto di cui all'oggetto il responsabile esterno al trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dal titolare in merito alla gestione dei dati.

16. INFORMATIVA.

Il Responsabile esterno si obbliga di provvedere all'informativa ai soggetti interessati qualora il contatto sia direttamente con il responsabile stesso.

17. OBBLIGO DI INFORMATIVA AL TITOLARE E A RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DEL TITOLARE

Il Responsabile esterno si obbliga di informare tempestivamente il titolare qualora egli quale responsabile esterno per i dati del titolare riceva ispezioni o richieste di informazioni o documenti direttamente da parte del Garante in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Trieste. S'impegna, altresì, oltre all'obbligo di comunicazione entro 24 ore, di eventuali violazioni dei dati, anche a collaborare con il titolare per non superare i tempi massimi di 72 ore per le comunicazioni al garante.

18. ACCETTAZIONE DELLA NOMINA

Con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 viene accettata da parte di Televita S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Michela Flaborea, domiciliata per la carica presso Televita S.p.A., la nomina a Responsabile esterno del trattamento, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per lo svolgimento delle obbligazioni oggetto di contratto o accordo tra le parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dovrà attenersi, per lo svolgimento del ruolo assegnatogli, alle previsioni ed ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente nazionale ed europea nonché ai provvedimenti del Garante alla Privacy in materia di dati personali.

Comune di Trieste dalla residenza Municipale oggi _____

Il Titolare del trattamento

IL SINDACO

Per accettazione

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CHICCO STEFANO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/11/2023 09:10:33